

ATTIVITA' IN COMMISSIONE ON. ADRIANO MUSI

CAMERA DEI DEPUTATI - XV LEGISLATURA
Resoconto della V Commissione permanente
(Bilancio, tesoro e programmazione)

Mercoledì 28 giugno 2006

Legge comunitaria 2006.
C. 1042-A Governo.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2005.

Doc. LXXXVII, n. 1.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Adriano MUSI (Ulivo), relatore, ricorda che la legge comunitaria è un provvedimento derivante dall'appartenenza italiana alla Comunità Europea e contiene deleghe al Governo per la dovuta armonizzazione legislativa oltreché deleghe per l'adozione di sanzioni amministrative di competenza statale.

Il provvedimento riproduce l'analogo provvedimento presentato nella XIV legislatura (atto Senato n. 3794) ed un primo esame evidenzia l'assenza di elementi di conoscenza per una valutazione consapevole oltreché di quantificazioni realistiche per poter confermare l'assenza di nuovi o maggiori oneri o di minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

Nello specifico, con riguardo all'articolo 1, comma 4, rileva che la formulazione della norma non riproduce interamente il dettato di analoghe disposizioni contenute in precedenti leggi comunitarie. In particolare, la previsione della predisposizione della relazione tecnica a corredo degli schemi dei decreti legislativi recanti oneri finanziari, nei termini prospettati dal testo, potrebbe risultare pleonastica in quanto sostanzialmente ripetitiva del comma 2 dell'articolo 11-ter, della legge n. 468 del 1978. Tale comma, infatti, stabilisce l'obbligo della redazione della relazione tecnica per tutti i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie. Pertanto, in assenza di una puntuale elencazione delle direttive la cui attuazione appare suscettibile di determinare «conseguenze finanziarie», la norma sembrerebbe priva di reale contenuto normativo. Sempre dal punto di vista formale, si osserva che il riferimento agli oneri finanziari appare meno efficace del dettato del predetto comma 2 dell'articolo 11-ter, il quale stabilisce l'obbligo della relazione tecnica con riferimento ai provvedimenti che comportano conseguenze finanziarie intendendosi per tali sia i nuovi o maggiori oneri che le minori entrate. Inoltre, rileva come il testo non individua puntualmente le direttive la cui attuazione è suscettibile di determinare conseguenze finanziarie, ma ha una valenza generale che sembra demandare esclusivamente al Governo, in sede di attuazione, l'individuazione delle direttive alle quali si applicano le disposizioni in commento. Ritiene pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo sull'opportunità di una parziale riformulazione del comma, nel senso di indicare esplicitamente le direttive che devono essere corredate dalla redazione tecnica e per le quali è previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

All'articolo 2, comma 1, lettera d) si richiama il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie presso la Ragioneria generale dello Stato con un limite complessivo di 50 milioni di euro ma, pur non avendo nulla da osservare sotto il profilo della quantificazione, sarebbe utile

acquisire, da parte del Governo, elementi informativi in ordine alla congruità, alla luce dei consuntivi, degli analoghi stanziamenti previsti dalle precedenti leggi comunitarie per darne attuazione.

All'articolo 4, comma 1, relativo alla copertura degli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici ai fini dell'attuazione delle disposizioni comunitarie, si stabilisce che essi vengono posti a carico dei soggetti interessati secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio con un'evidente attenzione ai costi indiretti che tale norma comunque evoca e che ricadono comunque sul consumatore finale dei prodotti e che andrebbero quantificati viste le decisioni economiche che nei prossimi giorni si sarà chiamati a valutare.

All'articolo 6 sarebbe utile un chiarimento da parte del Governo in ordine alla effettiva possibilità di dare attuazione alla direttiva in materia di lotta all'inquinamento nel rispetto dell'obbligo di neutralità finanziaria sancito dalla norma, tenendo conto della possibilità di dover aggiornare i sistemi di controllo sia della possibilità di poter prevedere incentivi fiscali per i veicoli rispondenti ai requisiti richiesti.

All'articolo 7, relativo a principi in materia di competenza concorrente, si prevede la possibilità per le regioni di introdurre limiti più severi di quelli fissati dallo Stato in materia di tutela e sicurezza del lavoro e di tutela della salute, fermo restando il rispetto dell'obbligo di neutralità finanziaria. Al riguardo, ritiene che, all'indomani dei tragici avvenimenti del cantiere di Siracusa ed in un Paese dove ancora muoiono 3 lavoratori al giorno come media annuale (dati INAIL) per infortuni sul lavoro, si debba riconoscere con chiarezza che l'obiettivo di una maggiore tutela della sicurezza sul lavoro ha carattere assolutamente prioritario, come tale non sacrificabile per ragioni di economia di spesa.

Rileva che sarebbe forse più opportuno una comparazione tra la norma comunitaria e le normative italiane vigenti per verificarne la proiezione sui conti, onde consentire alle Commissioni di valutare l'attuabilità non solo finanziaria, magari indicando una gradualità temporale di attuazione.

Con riguardo all'articolo 8, esso detta criteri relativi all'innalzamento degli importi minimi di copertura in caso di danni alle persone ed alle cose per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. La relazione illustrativa al d.d.l. afferma che dalla disposizione non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato. Rileva sul punto che certamente l'impatto lo subiranno gli assicurati che sicuramente si vedranno incrementare i premi richiesti dalle imprese assicuratrici. Al riguardo, si chiede se anche per lo Stato vi siano conseguenze finanziarie, considerato che anche la pubblica amministrazione possiede numerosi autoveicoli da assicurare.

Si chiede inoltre se all'indomani della relazione annuale dell'ISVAP, che vede diminuire gli incidenti ed aumentare i premi oltre l'inflazione programmata, ha senso accettare i contenuti di una direttiva di cui non si comprendono i criteri di definizione con cui si è pervenuti a tali indirizzi.

Chiede quindi al Governo di fornire ulteriori chiarimenti sulla neutralità finanziaria delle disposizioni anche sugli articoli seguenti (11, 13, 15) che dettano norme per la salvaguardia della salute dei consumatori, tutte con asserite neutralità per le casse dello Stato fino all'articolo 16 dove si prevede tra l'altro l'istituzione di una rete di autorità competenti per il controllo dell'applicazione della normativa riguardante i consumatori con un ampliamento di competenza e di collaborazione, tutte senza costi. Anche qui ritiene che si debba acquisire conferma da parte del Governo che gli unici costi da sopportare sono coperti dalle risorse già disponibili.

Da ultimo ricorda il richiamo che il testo fa all'articolo 8, comma 5, della legge n. 11 del 2005 che impone l'obbligo della relazione al d.d.l. comunitario che riferisca sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato di eventuali procedure di infrazione dando in particolare conto della giurisprudenza della Corte di giustizia relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica Italiana; l'obbligo di fornire l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa; l'obbligo di dare conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento sia già scaduto.

Il disegno di legge, al riguardo, si limita però a indicare la consistenza numerica delle procedure

ufficialmente aperte, suddivise per settore, senza però fornire, ad esempio per le 33 procedure di infrazione riferite al settore economia e finanze, l'indicazione di quale tipologia di infrazione si tratta, dello stato degli atti e di eventuali previsioni sulla relativa conclusione dell'iter. Auspica, quindi, che il Governo provveda quanto prima, e comunque in tempo utile per l'espressione del parere di competenza della Commissione, gli elementi di informazione e i dati quantitativi cui ha fatto riferimento.

Lino DUILIO, *presidente*, ringraziando il relatore ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il 5 luglio. Alla luce di tale termine, stabilisce nelle ore 10 di martedì prossimo il termine per la presentazione di emendamenti.

Marino ZORZATO (FI) chiede se il Governo intende produrre la relazione tecnica al provvedimento, tuttora mancante.

Il sottosegretario Mario LETTIERI assicura che la relazione tecnica sarà fornita quanto prima dal Governo, rilevando fin d'ora che non appaiono sussistere oneri aggiuntivi derivanti dall'attuazione del provvedimento e che, in questo senso, i quesiti posti dal relatore trovano una prima risposta già nella relazione illustrativa. Con riguardo ai tragici fatti di Siracusa, ricorda l'impegno del Governo a garantire una maggiore sicurezza sul lavoro nei cantieri. Con riguardo alla questione degli oneri relativi alla responsabilità civile per la circolazione di autoveicoli, ricorda che l'ISVAP è già stata più volte sollecitata a promuovere un contenimento dei costi dei contratti di assicurazione. Ricorda infine che, nell'ambito di un'azione più generale diretta alla tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi, è stato di recente varato il codice dei consumatori ed è in corso di esame presso il Senato la proposta di legge presentata da lui medesimo e approvata dalla Camera dei deputati volta ad introdurre la *class action* nell'ordinamento nazionale.

Lino DUILIO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla settimana ventura, auspicando che il Governo provveda quanto prima ad adempiere alla richiesta di chiarimenti del relatore in particolare sulle questioni relative ad eventuali oneri di carattere finanziario.

CAMERA DEI DEPUTATI - XV LEGISLATURA
Resoconto della V Commissione permanente
(Bilancio, tesoro e programmazione)

Martedì 4 luglio 2006

Legge comunitaria 2006.
C. 1042 Governo.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2005.
Doc. LXXXVII, n. 1.
(Alla XIV Commissione).
(*Seguito dell'esame congiunto e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 28 giugno scorso.

Adriano MUSI (Ulivo), relatore, ricorda che nella seduta del 27 giugno è stata segnalata la genericità delle disposizioni dell'articolo 1, comma 4, del provvedimento, le quali si limitano a

prevedere che gli schemi dei decreti legislativi attuativi delle direttive che comportano oneri finanziari debbano essere corredati dalla relazione tecnica e trasmessi anche alle commissioni competenti per i profili finanziari, senza tuttavia indicare puntualmente a quali direttive contenute negli allegati A, B e C al provvedimento si applichino le disposizioni ivi previste.

Appare, quindi, opportuno individuare le direttive suscettibili di determinare conseguenze di carattere finanziario.

Tale esigenza si pone anche in relazione alla disposizione di cui al comma 1, lettera *d*), dell'articolo 2, il quale fissa nel limite massimo di 50 milioni di euro le risorse del fondo di rotazione delle politiche comunitarie utilizzabili per far fronte alle eventuali spese derivanti dall'attuazione delle direttive alla cui copertura non si può provvedere con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Occorre, in sostanza, chiarire se le risorse indicate, previste nel limite massimo di 50 milioni di euro, siano congrue a far fronte agli eventuali oneri derivanti dal recepimento delle direttive, qualora le amministrazioni pubbliche non possano far fronte ai medesimi oneri con le dotazioni di bilancio a legislazione vigente, ovvero ricorra la necessità di dover predisporre ulteriori risorse.

Elenca quindi alcune direttive il cui recepimento sembrerebbe suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate a carico della finanza pubblica.

Con riferimento alle direttive contenute nell'allegato A, per le quali non si prevede il parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo salvo che nei decreti medesimi si preveda il ricorso a sanzioni penali, segnala, in particolare:

la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni, la quale pone a carico dei datori di lavoro una serie di obblighi finalizzati a ridurre i rischi di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e a garantire i lavoratori e i loro rappresentanti a livello aziendale ovvero nello stabilimento. Si pone, inoltre, a carico degli Stati membri l'obbligo di adottare provvedimenti volti a garantire una adeguata sorveglianza della salute dei lavoratori. Al riguardo, considerata l'ampiezza degli adempimenti che l'attuazione della direttiva sembra prospettare, chiede al Governo di chiarire se la direttiva si possa ritenere già recepita sostanzialmente dalla normativa vigente ovvero se dalla medesima possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

la direttiva 2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che introduce nuovi limiti al tenore di zolfo nei combustibili per uso marittimo con particolare riguardo all'obbligo a carico degli Stati membri circa l'adeguamento dei dispositivi di riduzione delle emissioni delle navi di proprietà pubblica e agli oneri di vigilanza disposti per il rispetto dei limiti di emissione di tutti gli impianti di combustione che utilizzano oli combustibili pesanti con una concentrazione di zolfo superiore a quella indicata;

la direttiva 2005/47/CE del Consiglio, concernente l'accordo tra le comunità delle ferrovie europee (CER) e la federazione europea dei lavoratori e dei trasporti (ETF), con particolare riferimento al riconoscimento ai lavoratori di determinati periodi di riposo e di pausa superiori alle prescrizioni minime e all'estensione a quattro settimane del periodo di ferie retribuite, nonché alla definizione di un limite massimo di durata del tempo di guida;

la direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitale, con particolare riguardo, sotto il profilo fiscale, alle eventuali ricadute relative al gettito, nonché agli ulteriori compiti dell'autorità nazionale competente in materia di controllo delle fusioni;

le direttive 2005/61/CE e 2005/62/CE della Commissione, recanti disposizioni, rispettivamente, in materia di rintracciabilità e notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi e di sicurezza dei servizi trasfusionali, con particolare riguardo agli obblighi di adeguamento dei centri ematologici pubblici e all'introduzione del «sistema di qualità» relativo alla gestione delle strutture e all'organizzazione delle procedure e dei servizi dei centri trasfusionali di cui all'articolo 1 dell'allegato alla direttiva. In particolare, la direttiva 2005/62/CE prescrive un adeguamento del personale addetto ai servizi trasfusionali, l'allestimento e la manutenzione di appositi locali, la predisposizione di laboratori speciali. Al riguardo, chiede al Governo di chiarire se le prescrizioni cui si è fatto riferimento

trovino puntuale riscontro nella normativa nazionale già vigente ovvero se il recepimento della normativa comporti ulteriori adempimenti a carico delle strutture e aziende sanitarie;

la direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla riassicurazione, con riguardo alla disposizione di cui all'articolo 17 in base alla quale gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili affinché le autorità competenti dispongano dei poteri e mezzi necessari per vigilare sulle attività delle imprese di riassicurazione con sede nel loro territorio, comprese le attività esercitate fuori di tale sede;

la direttiva 2005/71/CE del Consiglio, relativa all'ammissione dei ricercatori dei Paesi terzi, volta a garantire il riconoscimento di una serie di diritti, fra cui il rilascio del permesso di soggiorno anche ai membri della famiglia - ai fini del ricongiungimento - del ricercatore, nonché l'accesso ai servizi sociali e agevolazioni fiscali;

la direttiva 2005/81/CE della Commissione, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, nonché fra determinate imprese, che modifica l'ambito di applicazione dell'obbligo della tenuta di una contabilità separata relativamente alle imprese che intrattengano rapporti con lo Stato riferendo tale obbligo a tutte quelle che ricevano compensazioni in qualsiasi forma quale corrispettivo per contratti di prestazione di servizio pubblico, piuttosto che soltanto alle imprese che ricevono aiuti di Stato;

la direttiva 2005/85/CE del Consiglio, recante norme minime ai fini del riconoscimento e della revoca dello stato di rifugiato e per la valutazione delle domande d'asilo. Al riguardo, chiede al Governo di chiarire se gli adempimenti previsti dalla direttiva siano già stati recepiti dalla normativa nazionale. Ciò vale in particolare per le disposizioni relative al diritto all'assistenza e alla rappresentanza legale, alle procedure d'esame delle domande, al diritto riconosciuto al richiedente di impugnare in via giurisdizionale le decisioni adottate;

la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, relativa ad iniziative comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria, che sostituisce interamente la precedente direttiva in materia introducendo nuovi strumenti e misure di controllo e di prevenzione. Al riguardo, chiede al Governo di chiarire le conseguenze finanziarie derivanti, in particolare, dalle disposizioni del Capo II, che prevedono la realizzazione di programmi di sorveglianza nonché l'avvio di indagini epidemiologiche e del Capo IX, con riferimento all'eventuale istituzione di una banca nazionale di vaccini per la conservazione di riserve di vaccini.

Con riferimento alle direttive contenute nell'allegato B, per le quali è previsto il parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo delle competenti commissioni parlamentari, segnala:

la direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, in merito alla quale sono già stati richiesti chiarimenti nella nota tecnica;

la direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia, con particolare riguardo all'accertamento della conformità dei prodotti alle specifiche disposizioni indicate dalla direttiva;

la direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni di natura penale o amministrativa, con particolare riguardo al monitoraggio delle navi che scaricano sostanze inquinanti e alle misure di accompagnamento di cui all'articolo 10 che prevede anche, per gli Stati membri, compiti di collaborazione con la Commissione europea e con l'Agenzia europea per la sicurezza marittima;

la direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante misure per il miglioramento della sicurezza dei porti, con particolare riferimento alla designazione di un'autorità di sicurezza per ciascuna area portuale, all'elaborazione di piani di sicurezza dei porti, all'istituzione di un agente di sicurezza dei porti, alla previsione di un sistema di supervisione adeguata e periodica dei piani di sicurezza e alla previsione in base alla quale gli Stati membri assicurano che si svolgano addestramenti adeguati, tenendo conto dei requisiti fondamentali delle esercitazioni di addestramento in materia di sicurezza di cui all'allegato III della direttiva.

Con riferimento alle direttive contenute nell'allegato C, per le quali è prevista l'attuazione in via regolamentare, segnala:

la direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare che recepisce le norme internazionali in materia di formazione, rilascio di certificati e servizi di guardia stabilite dalla Convenzione STCW, con particolare riferimento all'articolo 7-bis, che prevede specifici adempimenti a carico degli Stati membri in materia di prevenzione delle frodi riguardanti le procedure di certificazione e alla disposizione da inserire all'allegato I, capo I, della direttiva 2001/25/CE, in base alla quale gli Stati membri assicurano che i marittimi siano in possesso delle adeguate competenze linguistiche necessarie allo svolgimento delle loro specifiche mansioni sulle navi battenti bandiera di uno Stato membro ospitante;

la direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai procedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi, sulla quale sono già stati richiesti chiarimenti nella nota tecnica.

Con riferimento, poi, alla documentazione trasmessa dal Viceministro dell'economia e delle finanze, onorevole Visco, per quanto concerne le procedure di infrazione relative al settore di sua competenza, rileva che la stessa fornisce numerosi e utili elementi di informazione in aggiunta a quelli in verità assai scarni recati nella relazione introduttiva del disegno di legge comunitaria. Le informazioni che tale relazione contiene al riguardo hanno infatti carattere essenzialmente quantitativo laddove si limitano a esporre, in attuazione al dettato dell'articolo della lettera a) del comma 5 dell'articolo 8 della legge n. 11 del 2005, il numero delle procedure in essere senza fornire ulteriori dettagli se non un mero riparto per settori. Rileva che queste informazioni non possono che assumere una valenza assai contenuta in quanto si limitano a evidenziare le dimensioni del fenomeno. È evidente che tali informazioni devono essere integrate in maniera strutturale e non episodica, posto che l'esito di procedure di infrazione può tradursi in una condanna suscettibile di determinare effetti negativi a carico della finanza pubblica ovvero dei soggetti interessati. Osserva quindi che si potrebbe ipotizzare la previsione di un obbligo di comunicazione al Parlamento in termini più approfonditi sullo stato delle procedure di infrazione in essere, considerate le conseguenze anche di carattere finanziario che deriverebbero da un'eventuale condanna sia per lo Stato che per le imprese destinatarie di benefici economici recati dai provvedimenti sottoposti al vaglio comunitario. Nei casi, ad esempio, di norme nazionali che configurassero aiuti di Stato, l'annullamento delle stesse potrebbe comportare, oltre alla responsabilità dello Stato, anche l'obbligo di restituzione in capo alle imprese che se ne siano legittimamente avvalse in vigore delle norme annullate.

Rileva che un ulteriore profilo da approfondire attiene alla necessità di acquisire una periodica informazione sui flussi finanziari tra il nostro Paese e l'Unione europea. Già attualmente il Governo provvede, pure in assenza di una specifica previsione legislativa, a trasmettere una relazione trimestrale. Propone quindi di valutare l'opportunità di stabilire che la trasmissione di tale informativa, ad oggi meramente discrezionale, sia prevista quale obbligo da una precisa norma di legge, in quanto tali informazioni acquistano un significato fondamentale ai fini della valutazione parlamentare sulle relazioni finanziarie fra il nostro Paese e l'Unione europea. Allo stesso tempo, propone di valutare la possibilità di integrare l'informazione stabilendo anche l'obbligo di dar conto dello stato di utilizzo delle risorse disponibili, per quanto concerne il loro impiego. In questo modo si potrebbero monitorare gli eventuali progressi compiuti in corso d'anno, in relazione agli enti competenti e alle aree territoriali interessate. Per questo motivo, dovrebbe valutarsi l'opportunità di prevedere che la relazione sia trasmessa con cadenza semestrale anziché trimestrale.

Il sottosegretario Mario LETTIERI osserva che il Governo sugli elementi richiesti ha fornito le informazioni indicate nel documento consegnato alla Commissione (*vedi allegato n. 2*).

Con riguardo allo stato delle procedure di infrazione, condivide che vi debba essere un obbligo

puntuale in capo al Governo di informare il Parlamento. Le pubbliche amministrazioni dovrebbero assicurare una puntuale attuazione della normativa adottata a livello comunitario. Segnala che al momento si registrano 239 procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia, delle quali 57 per mancato recepimento di direttive e 182 per violazione del diritto comunitario. Al riguardo, si augura che eventuali condanne da parte della Corte di giustizia non comportino la necessità di procedere a restituzioni di benefici e sovvenzioni fruite dalle imprese negli anni passati. Preannuncia che il Governo presenterà nella competente Commissione di merito un emendamento volto a ridurre da 18 a 12 mesi il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame. Segnala, in particolare, che le modalità di copertura finora adottate hanno consentito di rientrare nei limiti di capienza dei 50 milioni da attingere al fondo di rotazione. In sede di redazione dei decreti legislativi sarà possibile approntare apposita relazione tecnica in funzione delle disposizioni concretamente adottate. Soltanto allora potrà concretamente evidenziare se sussiste o meno un determinato onere. In funzione di tali oneri e del relativo ammontare potrà calibrarsi la copertura sia modulandola con riferimento alle esigenze che scaturiscono dagli altri coevi decreti di recepimento, sia, quale estrema *ratio*, imposta dalla necessità di recepire la direttiva, adottando ulteriori coperture *ad hoc* con apposito procedimento legislativo. Non può trascurarsi di considerare che la legge n. 11 del 2005 nell'imminente scadenza del termine di recepimento di una direttiva comunitaria prevede la possibilità di adottare apposito decreto d'urgenza.

Nello specifico, osserva in particolare che la direttiva 2004/37/CE prevede incumbenti a carico dei datori di lavoro finalizzati a ridurre i rischi di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni. Per lo più si tratterebbe di oneri che investono le imprese di produzione dei beni, mediante modifica alla luce dei dati scientifici più recenti e di valori limite di esposizione professionale, componente importante del regime generale di protezione del lavoratore. A stretto rigore osserva che non vi sarebbero oneri diretti a carico dello Stato, tenuto anche presente che la prevenzione indurrebbe risparmi nella spesa sanitaria.

La direttiva 2005/33/CE impone adeguamenti per contenere le emissioni di zolfo relativo ai motori delle navi. Quanto agli oneri che incomberebbero sulle compagnie di navigazione di proprietà pubblica, osserva che analoghe iniziative di prevenzione vanno adottate dalle navi di operatori privati. Dal momento che le navi di proprietà pubblica operano nello stesso mercato delle navi di proprietà privata, il regime dei prezzi dei servizi dovrebbe consentire, alla stessa stregua di quanto avviene per le navi private, l'ammortamento dei costi in questione mediante coerenti rimodulazioni dei prezzi.

Anche per quanto concerne la direttiva 2005/47/CE, che prevede adempimenti a carico degli operatori europei del settore ferroviario a tutela dei lavoratori, mediante riconoscimento di adeguati periodi di riposo e pause, osserva che le regole del mercato in un sistema di libera concorrenza tra operatori consentirebbero l'ammortamento degli oneri, mediante coerenti rimodulazioni dei prezzi. In relazione alla direttiva 2005/68/CE, concernente il controllo sulle imprese di assicurazione, rileva che gli adempimenti previsti dalla direttiva potrebbero investire la competente Autorità di vigilanza e che eventuali maggiori costi potrebbero trovare copertura mediante rimodulazione del contributo di vigilanza dovuto dalle imprese.

Con riguardo alla direttiva 2005/81/CE, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie degli Stati membri con le loro imprese pubbliche, segnala che la sua attuazione imporrebbe oneri afferenti a più analitica contabilità che dovrebbero, per la logica che presiede alla disciplina delle società pubbliche, essere riassorbiti con i costi di gestione, nell'ambito dell'attività economica svolta.

Relativamente alla direttiva 2005/14/CE, in tema di responsabilità civile da circolazione da autoveicoli, circa l'eventuale diminuzione di gettito derivante dalle maggiori deduzioni conseguenti all'innalzamento dei massimali e quindi dei premi segnala che può escludersi che vi sia una perdita di gettito, attesa la maggiore entità delle imposte erariali sulle assicurazioni, rispetto alle deduzioni ammissibili.

Pietro ARMANI (AN) si riserva di approfondire il provvedimento, manifestando fin d'ora perplessità sulla direttiva 2005/33/CE, che impone adeguamenti volti a contenere l'emissione di zolfo provenienti dai motori delle navi, con particolare riguardo al meccanismo automatico di rimodulazione dei prezzi che, come illustrato dal Governo, dovrebbe consentire l'ammortamento dei costi in questione. Osserva poi che il problema della presenza di numerose procedure di infrazione deriva sia da carenze della pubblica amministrazione in sede di attuazione delle norme comunitarie, sia dal carattere estremamente particolareggiato delle direttive, che sembrano ispirate ad un modello di amministrazione franco-tedesco, portato probabilmente dalla prevalenza di funzionari di tali paesi nell'ambito dell'alta burocrazia europea. Al riguardo, auspica che nel futuro possa essere inserita in tale ambito una maggiore quota di funzionari italiani, capaci di rappresentare in maniera efficace a livello comunitario le istanze dell'Europa mediterranea. Osserva poi che attualmente, in conseguenza della globalizzazione dei mercati finanziari, è possibile e auspicabile evitare procedure di infrazione riguardanti aiuti di Stato mediante operazioni di ingegneria finanziaria, quali quelle di cui si ha notizia in questi giorni, che riguarderebbero ENEL ed ENI e che risponderebbero unicamente allo scopo di evitare acquisizioni ostili straniere: ciò considerato che anche nell'ambito dell'Unione europea è bene che prevalga l'interesse nazionale fin quando le singole economie non saranno sufficientemente forti e integrate. Auspica quindi che il Governo ponga in essere tutte le misure per evitare il ripetersi di così frequenti infrazioni.

Gaspare GIUDICE (FI) segnala la latente contraddizione insita nel fatto che la relazione illustrativa afferma che le norme in esame non determinano nuovi oneri per la finanza pubblica, mentre alcune norme, come ha rilevato il relatore e risulta confermato dalla documentazione fornita dal Governo, potrebbero in effetti comportare oneri. Osserva pertanto che, in assenza di ulteriori chiarimenti da parte del Governo, non appaiono sussistere le condizioni per esprimere il parere.

Lino DUILIO *presidente*, conviene con l'onorevole Giudice sull'opportunità di acquisire ulteriori elementi conoscitivi da parte del Governo.

Il sottosegretario Mario LETTIERI, rilevando che lo Stato attuale delle procedure di infrazione risente molto di situazioni pregresse, riconosce lo sforzo notevole compiuto da ultimo dall'onorevole La Malfa, nella veste di Ministro per le politiche comunitarie, per rendere più rapida l'attuazione dei provvedimenti comunitari nell'ordinamento interno.

Lino DUILIO *presidente*, ribadisce la necessità di acquisire ulteriori elementi conoscitivi da parte del Governo, in particolare in merito alle disposizioni recate dalla direttiva 2005/33/CE, in relazione alle quali andrebbero approfondite la questione degli oneri a carico delle navi di proprietà pubblica e l'indicato meccanismo automatico di traslazione dei conseguenti costi sui prezzi dei servizi; alle disposizioni recate dalla direttiva 2005/47/CE, in quanto non risulta presente in Italia una concorrenza tra diversi operatori in campo ferroviario cui, in base al documento consegnato dal Governo, dovrebbe attribuirsi l'effetto di compensare gli oneri in termini di costo del lavoro; alla direttiva 2005/14/CE in relazione agli oneri derivanti a carico di autoveicoli di proprietà pubblica; alle disposizioni relative alle direttive 2005/61/CE e 2005/62/CE, che in relazione al sistema di qualità per i servizi trasfusionali e alla relativa tracciabilità, presuppongono oneri finanziari peraltro non puntualmente quantificati.

Matteo BRIGANDÌ (LNP) osserva come, in relazione alle direttive 2005/71/CE e 2005/85/CE, la Commissione bilancio potrebbe adottare un approccio d'esame meno ragioneristico, aprendo ad un pur parziale approfondimento anche sul merito.

Lino DUILIO *presidente*, ricordando, al riguardo, che la competenza della Commissione attiene essenzialmente ai profili finanziari, rinvia l'esame del provvedimento alla seduta di domani.

La seduta termina alle 15.10.